



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA III TRIMESTRE 2021

Indice:

1

- Pag. 2 - § -* VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA AMMESSA AL SUPERBONUS –
CHIRIMENTO ENEA
- Pag. 2 - § -* DETRAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE/ACQUISTO MOBILI E DECESSO DEL
CONTRIBUENTE
- Pag. 3 - § -* SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E “BONUS MOBILI” – NON AMMISSIONE
- Pag. 3 - § -* PAGAMENTO SPESE DETRAIBILI CON CARTE INTESTATE A SOGGETTI TERZI –
AMMESSO
- Pag. 4 - § -* LE NOVITA’ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021
- Pag. 4 - § -* SILENZIO - ASSENSO DELLA PA: SE RICHIESTA L'UFFICIO RILASCIATA APPOSITA
ATTESTAZIONE

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA AMMESSA AL SUPERBONUS – CHIRIMENTO ENEA

Ventilazione meccanica controllata degli interni ammessa al superbonus

Un impianto di ventilazione meccanica controllata (acronimo Vmc) è un sistema tecnologico volto a garantire il corretto ricambio dell'aria all'interno degli ambienti, indipendentemente dall'azione umana di apertura e chiusura delle superficie di aerazione (ovvero finestre e portefinestre).

Ad oggi, la Vmc non risultava né intervento trainante né intervento trainato, ma era agevolabile soltanto per persone fisiche, con una aliquota di detrazione del 50 per cento. Una Faq dell'Enea (la 16D) ribalta totalmente questa posizione, perché a determinate condizioni propone la Vmc come lavoro correlato alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio opaco, e in quanto tale nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest'ultimo riservato.

L'Enea specifica che sono ammissibili esclusivamente i sistemi di Vmc dotati di recupero di calore, ovvero in grado di pre-trattare l'aria di ingresso grazie all'aria di espulsione. Per l'Enea, pur considerando il numero di ricambi d'aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, se permane il pericolo di formazione di muffe o condense, e la Vmc rappresenta una valida soluzione tecnica per minimizzare o eliminare il rischio, questa è ammissibile alle detrazioni.

2

DETRAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE/ACQUISTO MOBILI E DECESSO DEL CONTRIBUENTE

La possibilità di fruire delle quote residue della detrazione IRPEF non fruite dal de cuius è prevista dall'art. 16-bis, comma 8, TUIR con riferimento alla detrazione spettante per le spese di recupero del patrimonio edilizio (a condizione che l'erede mantenga la detenzione materiale e diretta dell'immobile) ma **non è prevista per la detrazione del 50% per le spese di arredo dell'immobile "ristrutturato"**.

Le quote del c.d. "bonus mobili" non fruite dal de cuius, pertanto, non possono essere portate in detrazione dall'erede.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E “BONUS MOBILI” – NON AMMISSIONE

L'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 prevede espressamente che per fruire della detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è necessario aver sostenuto spese per le quali si beneficia della detrazione IRPEF relativa alle spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR

Da quanto sopra deriva pertanto che, se per le spese sostenute il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica non è possibile fruire del c.d. “bonus mobili”

3

PAGAMENTO SPESE DETRAIBILI CON CARTE INTESTATE A SOGGETTI TERZI – AMMESSO

ADE Circolare 7/E 2021

Spese detraibili anche se pagate con carte intestate ad altri

La circolare 7/E richiede un'attestazione tra le parti dell'avvenuto rimborso

Per gli interessi sui mutui la quietanza garantisce la transazione tracciabile

Il requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica gli altri presupposti per la detrazione degli oneri dall'Irpef. La spesa rimane validamente detraibile dal soggetto al quale è intestato il documento non rilevando l'esecutore materiale del pagamento

Da tale obbligo sono esclusi le spese per i farmaci e i dispositivi medici, la cui detraibilità è assicurata anche se la spesa è stata sostenuta in contanti. Per tutte le altre spese detraibili previsti nell'articolo 15 del Tuir l'agenzia delle entrate chiarisce che se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato anche mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

La tracciabilità risulta essere meno rigorosa solo per la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo, dove le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi sono ritenute, comunque idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

Viceversa nessuna apertura per le certificazioni delle assicurazioni detraibili

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

LE NOVITA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021

- **la detrazione del 110%** è applicabile anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR finalizzati:

* all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;

* alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92;

anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica.

- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e quelli per la realizzazione di strumenti per favorire la mobilità di persone portatrici di handicap grave possono essere "trainati" anche dagli interventi "trainanti" di riduzione del rischio sismico

- per la generalità degli interventi (esclusi quelli di demolizione e ricostruzione) la detrazione è subordinata alla presentazione della CILA/CILAS e non è più richiesta l'attestazione di stato legittimo dell'immobile, ossia della relativa "regolarità".

- per fruire delle agevolazioni "prima casa" in caso di acquisto di un immobile oggetto di interventi "trainanti" di risparmio energetico è **necessario stabilire la residenza entro 30 mesi dall'acquisto** (anziché entro 18 mesi)

4

SILENZIO - ASSENSO DELLA PA: SE RICHIESTA L'UFFICIO RILASCIATA APPOSITA ATTESTAZIONE

Nell'ambito del recente c.d. "Decreto Semplificazioni" il Legislatore è intervenuto sulla disciplina del "silenzio - assenso" prevedendo che, nei casi in cui il silenzio della PA equivale all'accoglimento della domanda presentata, se richiesta da un privato, l'Amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il

decorso dei termini previsti che comporta l'accoglimento della domanda presentata.

Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta della predetta attestazione, la stessa può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del privato.